MINISTERO DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DECISIONI EMESSE NEL 1928

TOMO PRIMO

ROMA 1981

Reg. Gen. n. 116/1927 SENTENZA N. 10

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Freri Orlando, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Tringali Casanova Antonio, Cau Lussorio, Mucci Giulio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

Bosi Ilio, nato il 4.10.1903 a Ferrara, impiegato privato;
Bresso Giovanni, nato l'1.2.1902 a Bolzaneto (Genova), meccanico;
Allegato Luigi, nato l'8.4.1895 a San Severo (Foggia), contadino;
Albanese Giovanni, nato il 17.5.1887 a Castrogiovanni, avvocato;
Zuccarello Benedetto, nato il 7.8.1896 a Catania, avvocato;
Verzì Arnaldo, nato il 7.6.1897 a Mistretta (Messina), avvocato;
Casalaina Sebastiano, nato il 12.2.1899 a Scordia (Catania), avvocato;
Giudice Emanuele, nato il 18.3.1905 a Vittoria (Ragusa), calzolaio;
Oliveri Salvatore, nato il 21.11.1905 a Catania, calzolaio;
Militello Giuseppe, nato l'8.8.1898 a Agira (Enna), murifabbro;
Buzza Gaetano, nato il 23.3.1893 a Valguarnera (Enna), murifabbro;
Vetri Pasquale, nato il 26.9.1903 a Geraci Siculo (Palermo), studente;
Minacapelli Calogero, nato il 23.11.1895 a Piazza Armerina (Enna), meccanico;
Fanales Giovan Battista, nato il 21.2.1900 a Caltagirone (Agrigento), medico chirurgo;
Lo Presti Concetto, nato il 16.12.1903 a Catania, industriale;
Gulà Giuseppe, nato il 29.10.1863 a Nicosia (Enna), mugnaio;
Lo Sardo Francesco, nato il 22.5.1871 a Naso (Messina), avvocato;
Di Lena Ignazio, nato il 21.2.1903 a Naso (Messina), geometra;
Rossi Aldo, nato il 30.1.1905 a Firenze, tipografo;
Ventura Michele, nato il 29.11.1903 a Giffone (Reggio Calabria), rilegatore;
Fiore Umberto, nato il 12.5.1896 a Messina, giornalista;

Milinanni Antonio, nato il 14.1.1890 a Lecce, sarto;
Bonelli Gino, nato il 28.7.1896 a Pescia (Pistoia), commerciante;
Azzaretto Vincenzo, nato il 9.3.1899 a Marsala (Trapani), sarto;
Davì Francesco, nato il 2.12.1901 a Palermo, meccanico;
Luciano Eduardo, nato il 22.10.1894 a Palermo, sarto;
Giarusso Giuseppe, nato il 19.10.1907 a Vizzini (Catania), calzolaio;
Giglio Giuseppe, nato il 20.9.1897 a Catania, calzolaio;
Montalbano Giuseppe, nato il 10.6.1895 a S. Margherita Belice (Agrigento), studente;
Liga Gioacchino, nato il 3.7.1901 a Palermo, ebanista;
Lupo Nicolò, nato il 14.5.1905 a Palermo, ebanista;
Travia Francesco, nato il 18.2.1905 a Palermo, ebanista;
Puglisi Ignazio, nato il 11.5.1876 a Palermo, muratore;
Fardella Simone, nato il 23.2.1887 a Termini Imerese (Palermo), rivenditore;
Chiappara Salvatore, nato il 18.10.1890 a Palermo, bracciante;
Napoli Filippo, nato il 14.12.1900 a Palermo, ebanista;
Rotondo Gaspare, nato l'11.10.1906 a Palermo, ebanista;
Lo Porto Francesco, nato il 14.12.1902 a Palermo, ebanista;
D'Agostino Giuseppe, nato il 4.12.1899 a Belmonte Mezzagno (Palermo), professore;
Gennari Egidio, nato il 20.4.1876 ad Albano Laziale (Roma), professore.

Tutti detenuti, meno il Gennari latitante.

IMPUTATI

1) del delitto di cui all'art. 251 C.P.c. per avere, in territorio della Sicilia, Calabria e Basilicata, preso parte, fino al 1926, ma prima della promulgazione della legge speciale 25.11.1926 n. 2008, ad una associazione diretta a commettere i delitti di cui all'art. 247 stesso codice;

2) del delitto di cui all'art. 247 C.P.c., con l'aggravante dell'art. 1 della legge 19.7.1894 n. 315, per avere, sempre nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, pubblicamente, mercé stampe e scritti, incitato alla disobbedienza della legge e all'odio tra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità;

3) del delitto di cui all'art. 135 C.P.c. in relazione all'art. 118 n. 3 stesso codice, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, pubblicamente, mediante scritti e stampe, eccitato a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo;

4) del delitto di cui all'art. 126 C.P.c. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, pubblicamente, mediante scritti e stampe, vilipeso le Istituzioni costituzionali dello Stato;

5) del delitto di cui all'art. 2 della legge 12.7.1894 n. 315 per avere istigato, nelle predette circostanze di tempo e di luogo mediante scritti e stampe, i militari a disobbedire alle leggi ed a violare i giuramenti e i doveri della disciplina e per avere esposto l'Esercito all'odio ed al disprezzo della cittadinanza;

6) del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925 n. 2263, per offese al Capo del Governo;

7) del delitto di cui all'art. 134 n. 2, in relazione agli art. 120 e 118 n. 3 C.P.c., per avere, sempre nelle predette circostanze di tempo e di luogo, preso parte attiva alla esplicazione del programma rivoluzionario del Partito Comunista, concertando e stabilendo, in omaggio alle superiori istruzioni e direttive, di commettere, a mezzo dei proseliti e simpatizzanti guadagnati alla propria causa tra le masse, fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, al fine di mutare violentemente la Costituzione e la forma di Governo;

8) del delitto di cui agli art. 63 e 252 C.P.c. per avere, nelle già citate circostanze di tempo e di luogo, commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile, esplicantisi quest'ultimi specialmente nella diffusione di particolari opuscoli e manifesti stampati alla macchia;

9) il Rotondo, inoltre, del delitto di cui all'art. 4 cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere scritto, il 23.6.1927, sul muro della cella n. 27 delle carceri giudiziarie di Roma, la frase « Viva Lenin » allo scopo di fare propaganda.

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero, coi loro difensori, la parola.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti processuali, nonché dalle conseguenze orali del pubblico dibattimento si è statuito

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che la Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale, con sua sentenza del 18.1.1928, rinviava a giudizio i suaccennati Bosi Ilio ed altri 39 imputati, per rispondere dei reati nella configurazione giuridica caratterizzati dal punto di vista degli elementi oggettivi e soggettivi e rubricati secondo la rispettiva attività criminosa svolta da ognuno.

Le specifiche accuse a carico di tutti gli imputati si fondavano sulle esplicite, chiare e precise confessioni complete e parziali di taluni capeggiatori del movimento sovversivo, sulle categoriche chiamate di correo, sull'abbondantissimo materiale sequestrato ed allegato agli atti istruttori ed infine sulle testimoniali, in modo più circostanziato, meglio chiarite all'udienza.

Così fu possibile assodare che tutta la vasta organizzazione cospirativa nella Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata, in perfetto coordinamento con gli organi centrali direttivi del Partito, coi segretari interregionali per i giovani e per gli adulti comunisti, coi fiduciari locali e con i corrieri, funzionava eludendo del tutto le indagini investigative degli organi tutori dell'ordine pubblico, tenendo le consuete riunioni segrete, esplicando a voce e con scritti intensa attività propagandistica, diffondendo clandestinamente incendiario materiale sovversivo stampato alla macchia.

Fra i capeggiatori del detto movimento comunista alcuni ebbero modo di eccellere per le particolari qualità combattive e di inflessibile carattere, e taluni ne diedero prova anche durante il dibattimento: così il Bresso, « corriere » del Partito che, munito di abbonamento ferroviario, viaggiava per tutta l'Italia, trasportando il materiale propagandistico da consegnare ai vari incaricati locali. Dal febbraio al giugno 1926 fu in Sicilia circa sedici volte, ossia una volta alla settimana; l'ultimo viaggio avvenne il 17.6.1926 ed essendosi recato subito al ristorante frequentato dai Bosi e non avendolo trovato, poscia si diresse alla sua abitazione e venne arrestato. Addosso e nelle valigie gli fu sequestrato parecchio materiale compromettente che costituiva la evidente prova dell'opera cospirativa svolta dai comunisti in Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata: diretto a Bosi e a Borello per il movimento giovanile, ad Allegato, per il movimento adulti, quest'ultimo indicato col n. 7 – ossia 7° segretariato interregionale –.

Il « corriere », oltre al materiale propagandistico avrebbe dovuto consegnare all'ufficio del 7° segretariato anche pratiche personali relative all'Albanese, al nuovo consiglio direttivo catanese nelle persone di Vetri, Minacapelli, Fanales, Lo Presti e Gulà.

Il Bresso, all'udienza, si dichiarò comunista e come tale di assumersi tutta la responsabilità di quanto fece contro la borghesia e contro il Regime.

L'Allegato, nel febbraio 1926, ebbe incarico dal Partito di esercitare le funzioni di segretario interregionale del movimento adulti per la Sicilia, per la Calabria e per la Basilicata, fissando, a tal uopo, la sede a Catania, nella speranza di meglio sfuggire alla Questura. Era suo compito di riorganizzare le file secondo le nuove direttive emanate fin dal 1925, ed in parte

già applicate dal suo predecessore, Gnudi, arrestato con altri 13 coimputati; perciò prese contatti coi vari capeggiatori dei singoli capoluoghi affidando loro, altresì, la diffusione del materiale propagandistico trasmessogli, di volta in volta, dalla centrale del Partito. A Catania ebbe spesso rapporti con l'Albanese che, quale ex presidente della federazione, nel 1926 era il fiduciario. Si abboccò almeno due volte al mese, andandolo a trovare nel suo studio e concordando assieme altre località meno in vista. In tali occasioni gli comunicò tutti gli ordini emanati dalle gerarchie supreme e gli consegnò tutto il materiale ricevuto. Per non far notare alla Questura la propria attività, l'Allegato lasciò all'Albanese il compito del movimento sovversivo locale, secondo le tassative disposizioni dei dirigenti del Partito. Per la personale, particolare opera che a tal uopo l'Albanese andava esplicando, sorse il dissidio con lo Zuccarello e col Verzì, tanto che per chiarirlo e dirimerlo intervenne, nel giugno 1926, il compagno Gennari, il quale, dopo avere sentito l'Albanese, il Fanales ed altri capeggiatori locali, avrebbe dovuto comunicare a lui, Allegato, i provvedimenti decisi dalla direzione del Partito. Dall'avvocato Albanese gli venne presentato un individuo che per caso trovavasi nello studio legale, col quale si accordò per il recapito della propria corrispondenza. E poiché non ebbe modo di conoscerlo intimamente, così in corso istruttorio disse al Magistrato che lo interrogava, che il recapitario della corrispondenza era il Militello e poscia il Buzza, mentre invece era solo il Buzza. Quest'ultimo poi, abitando assieme al cognato Trovato, capo famiglia, a sua volta aveva pregato il Trovato del recapito della corrispondenza diretta all'Allegato.

Per la provincia di Messina ebbe quale valido collaboratore il Lo Sardo, fiduciario del Partito. Per la provincia di Trapani nel maggio 1926 si incontrò col già segretario Rag. Bellardello, segnalatogli, ma con esito negativo, avendogli costui dichiarato che non voleva occuparsene: infatti la stessa Questura riconobbe che il Bellardello aveva ormai cessato ogni attività politica sovversiva.

Per la provincia di Palermo ebbe relazione con Agnello, però questi, come in tal uopo si espressero anche gli agenti tutori dell'ordine pubblico, dallo scioglimento del Partito si dedicò, esclusivamente, al lavoro ed alla famiglia, abbandonando del tutto la politica.

Si tenne in continuo contatto col segretario interregionale del movimento giovanile, il Bosi, col quale, a Catania, mangiava allo stesso ristorante. Presso i compagni di fede egli, Allegato, si faceva conoscere per « Borello » ed il Bosi per « d'Amato »; gli organi centrali direttivi gli recapitavano tutto il materiale cospirativo a mezzo del « corriere » segreto, Bresso, settimanalmente il giovedì a Catania; qualche volta, per agevolare le operazioni e per non generare sospetti, l'incontro con il « corriere » avveniva in altre città dell'isola. Nel febbraio 1926 prese alloggio, a Catania, in Via Ventimiglia qualificandosi per Sacchi Emilio; poi in Via del Velo sotto lo

pseudonimo di Rossi Luigi. Nella precedente abitazione lasciò la valigia che venne sequestrata con tutto il materiale contenutovi. Di massima rimaneva in residenza due o tre giorni alla settimana, negli altri girava per i vari centri della sua zona di azione. Per il suo lavoro il Partito gli corrispondeva lire 800 mensili, oltre a lire 30 di diaria quando viaggiava.

Il Bosi, che dichiarò all'udienza di assumersi la responsabilità di quanto fece per il Partito, giunse a Catania nel febbraio del 1926 per esercitare le funzioni affidategli di segretario interregionale del Partito Comunista per la gioventù della Calabria, della Sicilia e della Basilicata, prendendo alloggio in Via Maddalena e qualificandosi per Bruno Cappa, viaggiatore di macchine per cucire. Era munito di abbonamento ferroviario di II classe per la Sicilia con percorrenza fino a Cosenza e Catanzaro; dal febbraio aveva girato con una certa frequenza per vari comuni della zona assegnatagli, distribuendo materiale propagandistico in genere, che gli veniva, il più delle volte, recapitato a mezzo del « corriere » segreto Bresso che settimanalmente partiva da Milano, dove ritirava circolari, opuscoli, manifesti, stampati, ecc., da consegnare a lui Bosi o ad altri compagni di fede. Per la sua attività, retribuita con lire 1.000 mensili più lire 30 per le 24 ore passate fuori residenza, era in continui rapporti coi vari elementi influenti locali, capeggiatori del movimento, ai quali dava le direttive delle supreme gerarchie per una ordinata organizzazione sovversiva e per una proficua azione propagandistica, in modo da accrescere il numero dei fedeli affiliati e di renderli combattivi. Dedicò particolare opera in Sicilia: a Catania, Messina, Palermo, Trapani e Siracusa; nella Calabria: a Reggio e a Cosenza.

A Catania, in modo speciale, era bene sviluppato il movimento per il fronte unico proletario, a base di riorganizzazione sindacale comunista, di difesa degli interessi dei giovani, di lotta contro la guerra, contro il fascismo ed il Regime, e l'invio di una delegazione di operai in Russia, ecc.. Egli agiva in perfetta armonia ed intesa col fiduciario del movimento adulti, l'Allegato, e coi capeggiatori locali. In sostanza era riuscito ad amalgamare bene tutti i comunisti della sua zona che aderivano al Partito dando la propria attività, concertata secondo le direttive generali del Partito. A Catania gli fu collaboratore l'avvocato Albanese, al quale si presentò, perché personalità più influente fra i compagni di fede, rendendo nota la sua qualifica di segretario interregionale. Perciò fu anche nella di lui casa tre o quattro volte; una volta perfino ritirò dei libri mandati all'Albanese, ma che dovevano essere mandati a lui Bosi.

L'Albanese si dichiarò attivo comunista sia nei suoi primi interrogatori che rispondendo al questore in base alla legge sullo scioglimento e ricostituzione eventuale del Partito. Di appartenere al comunismo, nel luglio 1926, fin dalla sua costituzione. Verso la fine del 1925, in vista della nuova situazione politica, il Partito si sciolse per procedere – immediatamente dopo –

alla sua ricostituzione su altre basi organizzative. Vennero abolite le federazioni provinciali e, conseguentemente, anche i comitati federali; fu disposto che le sezioni dovessero direttamente corrispondere col comitato direttivo centrale e furono nominati alcuni deputati, fra i quali Grieco, Gennari e Gramsci da lui conosciuti personalmente, a costituire il comitato direttivo centrale del Partito. A detto comitato direttivo egli si affrettò a mandare la sua incondizionata adesione al Partito, dichiarando di accettare pienamente il programma e la disciplina e dando facoltà, senz'altro, al comitato direttivo di comunicare alla P.S., se richiesto, la sua qualità di iscritto. Sapeva che in provincia altri compagni avevano dato adesione, mandandola a Grieco, tanto che, rispondendo al questore di Catania, fece oltre al proprio nome anche il nome di altri. Quale comunista militante, ritenne suo dovere di propagandare le idee e di fare in modo che altri le dovessero accettare possibilmente iscrivendosi al Partito. Confessò che, ad onta della attivissima vigilanza su di lui da parte della Questura, durante l'anno 1926 non ha trascurato occasione per avvicinare sia quelle persone che anteriormente allo scioglimento del Partito erano iscritte ad esso, sia i simpatizzanti, sia ancora altre persone che gli sembravano proclivi ad accettare le idee comuniste, specie fra i contadini del circondario di Catania e gli operai degli stabilimenti industriali della città. Presso taluni elementi del proletariato non riuscì a vincere la difficoltà da essi oppostagli, e cioè la loro preoccupazione sulle emanate leggi sulle associazioni, presso altri, invece, nuoceva il forte dissidio suo con i compagni di fede Zuccarello e Verzì. Disse che, per l'applicazione della nuova forma organizzativa del Partito, sorsero delle difficoltà nelle varie zone, minori però furono a Catania. Egli non ricoprì mai la carica di fiduciario; invece, di sua iniziativa personale e non da mandato gerarchico alcuno, svolse sempre una certa attività propagandistica presso gli operai ai quali distribuiva schede di sottoscrizione pro minatori inglesi, da lui fatte stampare, e raccogliendo anche, a tal uopo, somme di denaro. Se l'Allegato lo chiamò « fiduciario », deve intendersi che tale lo ritenesse per il solo fatto che era notorio che egli, Albanese, era l'unica persona che sempre si era tenuta a contatto col comitato centrale del Partito e che non frappose indugio a chiedere la reiscrizione. Così, anzi, egli spiegò la diretta presentazione a lui dell'Allegato, conosciuto pure sotto lo pseudonimo di « Borello », che fece capo a lui per l'opera del Partito. Non conobbe, invece, il Bresso ed il Bosi, dei quali ebbe notizie dal Lo Sardo, dopo il loro arresto. Negò di aver ricevuto le comunicazioni del Partito di cui fanno prova le lettere in atti istruttori e dirette al segretario interregionale n. 7, cioè l'Allegato, riguardanti il dissidio con Zuccarello e Verzì e la ratifica del nuovo comitato comunista catanese. Se dette comunicazioni gli fossero giunte, egli si sarebbe attenuto alle superiori disposizioni. Secondo lui il Partito poteva contare su di lui, sul Fanales, sul Lo Presti, già iscritti e coi quali il Gennari parlò direttamente quando venne, nel 1926, ad indagare sul dissidio.

Sui documenti dattilografati, in giudiziale sequestro, affermò che essi sono discorsi da lui tenuti nel congresso comunista del 1926. Il comitato centrale, nel giugno 1926, con note a firma « Micheli », glieli trasmetteva perché li rivedesse, li completasse e, con la maggiore urgenza, li ritornasse per la pubblicazione.

L'Albanese, in tale congresso sovversivo, fece rilevare le difficoltà di propaganda fra i contadini del mezzogiorno, perché non tutti concepivano la nuova forma del Partito e cioè della organizzazione illegale. Rispondendo a discorsi al proposito pronunciati da compagni intervenuti, Milinanni e Grieco, propose di organizzare l'agitazione dei contadini sul tema delle « imposte », propagandando presso i contadini, nella stessa guisa del movimento comunista svolto nelle officine per gli operai del nord. E ciò, per impedire la fascistizzazione dei contadini stessi. Rilevò che fin dal 1919 e 1920, il Partito Socialista avrebbe potuto fare e vincere la rivoluzione se fosse stato organizzato in « cellule » ed avesse avuto le tesi di Lenin sui contadini. Si dimostrò favorevole alla « bolscevizzazione », ma previo studio dei metodi per raggiungerla. Criticando l'opera del Partito per il delitto Matteotti e rispondendo a Gramsci, osservò che allora la massa tendeva a voler scendere in piazza, ma l'errore stava nel fatto di attendere la parola d'ordine da Amendola invece che dal Partito Comunista. Secondo lui, Albanese, l'atteggiamento più adatto del Partito poteva essere quello di ricorrere allo sciopero generale.

Sul verbale di seduta del 19.12.1925, in atti istruttori, dal quale risulta che fu presieduta dal compagno Longo e che coprì la carica di segretario il compagno Motta, affermò che riguardava una riunione in Catania alla quale prese parte anche il Grieco del comitato centrale. Sarebbe stata, secondo l'Albanese, l'ultima riunione nella quale il Grieco spiegò che il Partito intanto si riteneva sciolto, mentre la Questura poté assodare che il Grieco andò in giro propagandistico e organizzativo per tutta la Sicilia. Dall'esame della copia di detto verbale di seduta del 19.12.1925, risultò che la riunione in Catania era dei fiduciari del Partito, con la presenza almeno, in quanto vi figuravano oratori, di Grieco, Albanese, Barbagallo, Garofalo, Vetri, Minacapelli e Zuccarello. E che, anzitutto, i compagni riuniti della sezione di Catania mandarono un saluto a tutte le vittime politiche e specie al compagno Gnudi; poscia il Grieco parlò della bolscevizzazione del Partito, della organizzazione di esso, del fronte unico, della questione agraria e di quella sindacale. L'Albanese si manifestò avverso a qualsiasi scissionismo o frazionismo in seno al Partito e, dopo di aver mosso delle osservazioni sugli argomenti svolti dal Grieco, accettò l'organizzazione del Partito in cellule. Lesse, infine, l'ordine del giorno vistato dalla sezione di Catania « che affermò la bolscevizzazione del Partito... ed approvò la tattica seguita dal comitato centrale ». Parlarono altri compagni di fede ed altresì il Vetri il quale criticò la centrale perché non fece muovere i deputati fra

le masse, il Minacapelli che criticò il ritardo nel dare disposizioni per la costituzione delle cellule, l'Avv. Zuccarello in difesa del fronte unico, governo-operai, ed in generale per l'internazionale o per la sinistra senza riserva alcuna.

L'Albanese, invitato con lettere del gennaio e giugno 1926 dal Questore di Catania ad ottemperare agli obblighi imposti dalla legge del novembre 1925 sullo scioglimento e sulla eventuale ricostituzione del suo Partito, ebbe a rispondere, presso a poco nello stesso tono con lettere del gennaio e giugno 1926. Nella lettera del 23 giugno precisò: « Non sono il fiduciario del Partito Comunista in Catania, tale qualità non essendomi stata conferita dalla centrale del Partito, unico organo competente ad attribuirla. Ciò posto, non mi ritengo in obbligo di farLe comunicazioni in ottemperanza alla legge novembre 1925. Indipendentemente poi dalle disposizioni di questa, ed a semplice titolo informativo, non ho difficoltà di riferirLe di aver chiesto tempo addietro ad un mio amico deputato comunista, membro del comitato che dirige il Partito, che malgrado la mutata situazione politica e malgrado i rigori della recente legislazione fascista intendevo e intendo aderire al Partito Comunista Italiano, sezione della 3ª internazionale, accettando, senza riserva alcuna, le conseguenze di disciplina interna e la conseguenza della denuncia del mio nome alle Autorità in ottemperanza alla legge novembre 1925. Mi adoperai per ottenere altri aderenti locali, ecc.. Apprendo da Lei (Questore) che Catania sia stata prescelta a sede di un segretario interregionale (n. 7 Allegato). Nulla so, ed anche se di ciò fossi informato, la legge non mi imporrebbe di farLe alcuna comunicazione ». Per quanto riguarda alcune informazioni fatte in istruttoria, a parziale modifica dichiarò che, secondo lui, Casalaina non esercitò attività di partito dopo il 1925 e precisò che non deve intendersi che il Casalaina fosse iscritto al Partito Comunista e, come tale, si adoperasse a svolgervi opera sovversiva. Quale suo praticante di studio, in allora, essendo di idee mazziniane, sovente discuteva con lui Albanese, sostenendo il suo punto di vista politico in relazione al movimento sindacalista, talvolta perfino dimostrandosi piuttosto contrario al comunismo. Sulla riunione di partito dell'1.5.1926, in casa di Grassi, in Via Pesce, affermò che in realtà la riunione avrebbe dovuto avvenire con l'intervento del compagno Ferrari. E non è vero che avrebbe dovuto essere presieduta da lui Albanese: vi poteva intervenire, invece passò la giornata in campagna ed alla sera si fece vedere dalla Questura e pedinare, in modo da rendere necessaria la sua assenza, e ciò perché ormai voleva dimostrare materialmente di disinteressarsi dell'attività sovversiva, tanto più che era in pieno sviluppo il suo dissidio con Zuccarello e Verzì, i quali pure si disinteressavano del partito. Conobbe l'Allegato non perché direttamente si sia presentato, mandato a lui dal Partito, ma a mezzo di compagno che non vuole nominare. Presentò all'Allegato il Buzza per caso, trovandosi nel suo studio per una causa di separazione legale: quindi si sarà reso recapitario di corrispondenza per ragioni private e non di partito.

Lo Sardo, in rapporti di amicizia e di partito col compagno Albanese e che fu in attivo continuo contatto col Gnudi per la sezione di Messina, coadiuvandolo nell'opera propagandistica comunista, nell'occasione delle elezioni a Palermo dell'agosto 1925 continuò ad esplicare l'opera sua direttamente col segretario interregionale Allegato, il quale ultimo chiamava il Lo Sardo e lo riconosceva fiduciario per Messina. Il Lo Sardo non negò mai le sue convinzioni comuniste e la sua adesione al Partito: Partito che, pur essendo rivoluzionario e contrario all'attuale Governo e al presente ordinamento sociale, secondo lui non ha pensato mai di uscire da quella azione di propaganda di idee e di preparazione di coscienze che va qualificata come azione ideale del Partito stesso.

Dalle indagini investigative della Questura, risulta che egli era fiduciario per Messina, tanto che gli attribuirono la spedizione, a mezzo di suo alter ego, all'Allegato (7° segretariato), per l'inoltro ai dirigenti centrali presso il recapitario, Trovato, delle lettere a firma « Flaminio », contenenti la prova della organizzazione e della attività della sezione messinese.

Mentre il Lo Sardo dichiarò al Giudice Istruttore di non conoscere o di non ricordare il « Borello » (Allegato), da una cartolina scritta da Albanese all'Allegato risultò che il Lo Sardo si era detto amico dell'Allegato.

Si assume tutta la responsabilità sua e dei compagni per l'opera di partito esplicata. Contrariamente a quanto disse l'Allegato – il quale ultimo dichiarò a dibattimento di avere fatto esplicita chiamata di correo del Lo Sardo, solo perché allora era deputato e quindi non voleva esporre altro compagno di fede che non godeva della immunità parlamentare – l'opera sua in coordinamento all'Allegato (7° segretariato) si limitò con l'eseguire un di lui incarico, e cioè col fare una relazione di partito. Finché gli organi relativi funzionarono legalmente, raccolse somme per il Soccorso Rosso e diede l'opera professionale in difesa dei compagni sottoposti a giudizio penale.

Il Fanales: iscritto al Partito Comunista, fino al giorno dell'arresto esercitò la carica di membro del comitato direttivo provvisorio. Per il 1926 non ebbe la tessera perché non ne furono distribuite, ma il comitato centrale chiese ad Albanese l'elenco degli iscritti a Catania, in modo da poter essere denunciati alla Autorità di P.S. in base alla legge del novembre 1925 sulle associazioni.

Fino al giugno 1926 – ossia fino al giorno del suo interrogatorio –, il fiduciario del Partito per la provincia di Catania fu il compagno Albanese, il quale per il 1925 era stato presidente del comitato federale e, dopo lo scioglimento del comitato federale, restò il solo rappresentante o fiduciario, con l'incarico di ricostituire la sezione locale e le sezioni della provincia.

Però nel giugno 1926 fu a Catania un membro del comitato centrale, il Gennari, per indagare sul dissidio di partito, originato fin dall'aprile 1925, esistente fra l'Albanese, il Verzì e lo Zuccarello. Egli pure fu interrogato in proposito dal Gennari, alla presenza del segretario interregionale Allegato, conosciuto con lo pseudonimo di « Borello », fu richiesto del parere per la soluzione, perciò consigliò di nominare un comitato locale fra i vari compagni escludendo da ogni carica l'Albanese e gli altri due.

La direzione del Partito, infatti, finì per disporre che il comitato catanese a poco a poco si disfacesse di Albanese, dovendogli usare un certo riguardo perché egli aveva ancora influenza fra gli operai.

Con l'Allegato ebbe rapporti ed abboccamenti 4 o 5 volte, e conferì circa una quindicina di volte per ragioni del Partito anche col Bosi noto per « d'Amato », ricevendo da quest'ultimo il bollettino - relazione del congresso nazionale comunista del 1926. A detto congresso prese parte l'Albanese, inviato dal Comitato centrale. Di ritorno lo stesso Albanese lo informò dei lavori e dei deliberati del congresso, e cioè la decisione presa di intensificare la propaganda sindacale, la propaganda fra i contadini e l'organizzazione interna del Partito, e ciò secondo le sue proposte.

Successivamente il Fanales tentò di attenuare le precedenti esplicite dichiarazioni, dicendo che aveva inteso di riferirsi al 1925 e cioè prima dello scioglimento della sezione, e che perciò aveva inteso dire che l'Albanese nel 1926 non era « fiduciario » ma un semplice incaricato per mantenere i contatti con la direzione centrale allo scopo di ricostituire la sezione. Mentre prima dello scioglimento l'Albanese e lo Zuccarello facevano parte del comitato federale.

In base alla lettera della direzione centrale del Partito del 15.6.1926, diretta al 7° segretariato (Allegato) – riservata e con particolare ordine di distruggere il documento dopo di averne dato comunicazione agli interessati –, venivano rettificate le nomine del comitato catanese, proposte dal Gennari, di lui Fanales, del Verzì, del Minacapelli, del Lo Presti e del Gulà che però mai se ne occupò, oltre a quattro compagni della provincia. Costituivano il comitato direttivo ed esecutivo di Catania, con la direzione della organizzazione della città e provincia.

Il Verzì, segretario e corrispondente de « l'Unità », conferma di essere sempre stato iscritto e di avere esercitato attività comunista, fino al suo arresto, quale membro del comitato catanese provvisorio. Prese parte al congresso del 19.12.1925 e parlò con altri compagni.

Lo Presti, comunista iscritto, fece parte, fino all'arresto, del comitato locale provvisorio, nel quale il Verzì funzionava da segretario, comunicando gli ordini che riceveva dagli organi direttivi centrali, e perciò si riunivano

talvolta. Dopo la nomina fu tenuta una sola seduta plenaria al caffè Bartasini, senza però che vi intervenisse il Gulà, rimasto sempre estraneo ai lavori della sezione. Di massima si vedevano a turno.

Il Minacapelli, iscritto militante fin dal 1925, prese parte al congresso del 19.12.1925, trattando la costituzione delle « cellule ». Fu alla riunione plenaria, al caffè Bartasini, dei membri del comitato provinciale costituitosi nel giugno 1926.

Il Gulà, iscritto dal 1923, però non esplicò attività sovversiva. Fu chiamato un giorno dal compagno Fanales che lo propose a far parte del comitato provvisorio. Rifiutò l'incarico per ragioni di lavoro che non gli permettevano di dare l'opera sua al Partito. Fanales tuttavia lo propose, lo fece nominare, ma mai egli intervenne o comunque diede adesione a quanto facevano i compagni.

Lo Zuccarello, che la Questura disse essere uno dei maggiori esponenti del Partito, tanto che dagli atti istruttori risultò oratore al convegno del dicembre 1925, nel quale parlò in difesa del fronte unico, del governo degli operai, ed in generale per la internazionale comunista, ecc.. Col collega Verzì provocò il dissidio contro l'Albanese, ricorrendo alle gerarchie supreme, facendo intervenire nel giugno 1926 il Gennari per l'inchiesta conclusa con l'allontanamento di tutti e tre dalle cariche, e con la nomina di compagni quali membri del comitato provvisorio. Egli però sostenne di essere stato iscritto solo per l'anno 1925, di essere intervenuto alla riunione del dicembre 1925 perché chiamato dal Grieco a dare notizie sul dissidio con l'Albanese. Si disse estraneo affatto ai manifesti incitanti all'odio di classe sequestrati al Giudice e portanti la firma « Avv. Zuccarello », ed altresì negò di avere preso parte alla riunione del maggio 1926 in casa Grassi di Via Pesce, essendo stato arrestato, la sera del detto giorno, mese ed anno, per errore, mentre stava fermo parlando con Verzì e Casalaina, parlando di affari personali e professionali.

Il Verzì, la Questura lo dipinse attivo sovversivo, egli invece affermò di essere stato iscritto nel 1925, occupando la carica di membro del comitato per l'esame delle domande di iscrizione al Partito, assieme ai compagni Zuccarello ed Albanese. Però in seguito al dissidio creatosi nell'aprile 1925 ed acuitosi sempre più, cessò da ogni opera, presentando perfino le dimissioni. Negò di essersi trovato alla riunione in casa Grassi dell'1.5.1926. Venne per errore arrestato con Zuccarello e Casalaina, mentre se ne stavano tutti e tre fermi a parlare di affari professionali.

Il Casalaina disse che non appartenne mai al Partito; fu solo saltuario praticante dello studio Albanese. Ed essendo di idee mazziniane talvolta

discusse accademicamente di politica con l'Albanese. Pure, trattando del movimento sindacalista secondo i criteri esposti dal collega, si manifestò contrario al comunismo. Non prese parte alla riunione del maggio 1926 tenuta nella casa Grassi, invece per errore fu arrestato coi colleghi Verzì e Zuccarello, mentre tranquillamente egli era fermo a parlare di affari professionali.

Il Militello, che sulle indicazioni dell'Allegato, figurò recapitario di corrispondenza, ma che poscia risultò invece creduto per il Buzza, negò di essersi occupato per l'accennato recapito delle lettere dirette all'Allegato, e di non avere mai appartenuto a partiti politici.

Il Buzza, che la Questura ritenne comunista attivo, affermò di non essere iscritto al Partito. Per caso si trovò nello studio legale dell'Albanese, per una causa di separazione legale, ed in tale occasione gli fu presentato l'Allegato. Nell'uscire dallo studio, quest'ultimo lo pregò se poteva fargli da recapitario per la corrispondenza privata e commerciale. Non sospettando che l'individuo avesse mire delittuose, acconsentì e siccome egli abita in casa del proprio cognato Trovato, così si mise d'accordo col detto congiunto. Mai più vide l'Allegato, né ebbe modo di sapere se al Trovato giunse o meno della corrispondenza diretta alla persona conosciuta a mezzo dell'Albanese.

Il Giglio, assolto per assoluta incoscienza dal Tribunale militare di Bari, con sentenza 13.3.1920, in ordine al reato di insubordinazione con minacce verso superiore Ufficiale, ed affetto da tubercolosi avanzata, venne arrestato la mattina dell'11.10.1926, nelle vicinanze della abitazione dell'Albanese. Perquisito fu trovato in possesso di 9 schede di sottoscrizione pro minatori inglesi, di 6 copie de « l'Unità » e di altro materiale sovversivo. Pur rettificandosi nei vari interrogatori, finì per dire che le copie de « l'Unità » dell'ottobre 1926 gli furono date dall'Albanese per la distribuzione, nella occasione che andò da lui quale suo calzolaio. Secondo la Questura il Giglio sarebbe di idee sovversive, e l'imputato affermò di essere stato combattente, di avere appartenuto alla associazione dannunziana, e poscia, per istigazione della moglie, di essere passato agli arditi del popolo ed infine coi sovversivi. Però, dal complesso delle emergenze, risultò che fu sempre strumento in mano altrui, che agì senza una volontà propria, senza una volontà cosciente e libera di compiere atti illeciti e di nuocere.

Il Giarusso, trovato in possesso di un foglio di sottoscrizione a favore dei minatori inglesi e di un blocco di tagliandi destinati alla diffusione, raffiguranti un operaio prostrato a terra con le caviglie ed i polsi legati da catene e con la scritta « aiutate i prigionieri proletari », si giustificò col dire

che tutto il materiale gli fu consegnato dall'Albanese con l'incarico della diffusione a scopo di propaganda fra gli operai. Ammise di essere iscritto al Partito Comunista giovanile dal 1925 e di conoscere perciò l'Albanese esponente maggiore per Catania. All'udienza sostenne pure la nuova versione data poscia, in un secondo tempo e quando cioè venne interrogato dal Giudice Istruttore, dicendo che accusò in modo chiaro e preciso l'Albanese perché minacciato dalla Questura. Invece tutto il materiale gli fu dato da certo « Salvatore ».

Il Giudice, riconosciuto da taluni soldati ai quali aveva distribuito il giornale la « Recluta » del 1926 – giornale sovversivo incendiario stampato alla macchia – negò ogni specifica accusa. Però da una perquisizione domiciliare vennero sequestrati due manifesti della gioventù comunista a firma dell'Avv. Zuccarello, con frasi incitanti all'odio di classe, ecc., nella occasione dell'1.5.1926. Il Giudice si disse autore del contenuto antinazionale dei due manifesti, e precisò che la firma « Zuccarello » fu apposta da altro compagno di fede per dare valore al documento e per obbligare, così, che le risposte sollecitate nel manifesto stesso venissero recapitate a persona nota.

L'Oliveri, senza precedenti politici, venne presunto autore della distribuzione del giornale la « Recluta » fatta assieme al Giudice. L'imputato però negò l'accusa dicendosi vittima di un equivoco e dichiarando di non avere mai conosciuto il Giudice. Mentre i testi, già militari, anche per la figura caratteristica, dissero di avere subito riconosciuto il Giudice, invece nei riguardi dell'Oliveri generarono il dubbio che per riconoscerlo abbiano potuto subire la suggestione degli agenti di P.S., forse persuasi da un complesso di convincimenti personali, che il compagno del Giudice dovesse essere proprio l'Oliveri. Inoltre le testimoniali a discarico furono favorevoli a quest'ultimo.

Il Rossi, noto sovversivo, legato da vincoli di amicizia e di partito col segretario interregionale giovanile Bosi, tanto che quest'ultimo pernottava, quando giungeva a Messina, nella stessa stanza, era recapitario del materiale propagandistico consegnatogli dal Bosi stesso. Quindi al Rossi si rivolgevano i capeggiatori locali per esplicare opera coordinata d'accordo coi fiduciari del Partito.

Ad un certo momento parve che volesse facilitare l'azione investigativa della Questura, tanto che quasi spontaneamente fece consegnare dal suo padrone di casa, certo Lisi, una lettera a firma « Libero » e diretta ad « Ama » di autorizzazione a ritirare il materiale propagandistico che doveva servire per il movimento messinese. Secondo la Questura l'« Ama » dovrebbe essere il Di Lena, che fu un ben noto capeggiatore del movimento comunista prima dello scioglimento del Partito e che rimaneva sempre un

attivo sovversivo; mentre potrebbe darsi che l'« Ama » fosse il Bosi che a Messina si faceva credere « D'Amato Bruno ». Da perquisizione, al Rossi furono trovate delle copie del giornale la « Recluta », due tessere comuniste e del Soccorso Rosso, un foglio volante inneggiante all'attentato contro il Capo del Governo. Nell'1.5.1926 avrebbe dovuto divulgare molto materiale propagandistico, ma fu sorpreso a tempo dagli agenti di P.S..

Sulla esplicita sua chiamata di correo, avendo dichiarato alla Questura che collaboratore era il Di Lena e che parte del materiale da distribuire l'1.5.1926, era stato da lui consegnato al Ventura, dopo che egli Rossi fu sorpreso dalla Questura, perché lo passasse al Di Lena, tanto il Ventura che il Di Lena furono denunciati. Però il Di Lena ed il Ventura negarono ogni accusa. Il primo disse che da ultimo era ritornato al suo paese, a Naso, per dedicarsi esclusivamente al lavoro e alla famiglia e volendo abbandonare del tutto ogni idea politica, come fu confermato anche da autorevoli testimoniali. Il secondo escluse di essersi mai occupato di politica, citando a testimonianza la stessa Questura locale, la quale in realtà disse che il Ventura mai aveva generato dei sospetti, prima del suo arresto.

Il Fiore, sempre comunista, tanto che egli pure dichiarò di assumere tutta la corresponsabilità assieme agli altri imputati compagni di fede, rientrò dalla Francia a disposizione del Partito Comunista Italiano, d'ordine di quello francese. Dalle informazioni della Questura risultò pericoloso attivo sovversivo collaboratore dei maggiori esponenti, e secondo la corrispondenza spedita dal fiduciario messinese a firma « Flaminio », ritenuto il Lo Sardo, al 7° segretariato interregionale (Allegato), per l'inoltro al comitato centrale, in giudiziale sequestro, egli Fiore doveva esplicare importanti funzioni di partito. Infatti risultò che presso la sezione di Messina venivano trattenute due sue lettere, non fidandosi di spedirle, ma di aspettare la venuta del segretario interregionale. Ed invece venivano inoltrate due fotografie, presumibilmente servibili per l'abbonamento ferroviario. L'imputato affermò che le fotografie servivano per la tessera giornalistica de « l'Unità » e che le due lettere contenevano la relazione del movimento comunista dei contadini.

Il Montalbano, si disse iscritto al Partito fino allo scioglimento e già segretario di Sambuca, poi si ritirò a vita privata, dedicandosi agli studi. Ammise di essere stato fermato a Palermo mentre prendeva parte alla riunione presieduta da Grieco, il 20.12.1925, venendo rimpatriato, per traduzione, a Girgenti. Non negò di avere avuto rapporti, per iscritto, col segretario interregionale Allegato, pur non conoscendolo. Perché certo « Lucillo Salvatore » di Palermo, che non conosce, gli comunicò che un membro del Partito era stato di passaggio in detta città e lo aveva cercato, nel giugno 1926 e che, abbisognando di parlargli, aveva lasciato il recapito presso « Trovato » di Catania. Perciò si affrettò a scrivergli due lettere, senza averne risposta e nella seconda lettera gli dava notizie di un processo a carico di un comunista, avvertendolo che sarebbe ritornato a Palermo per gli esami universitari. Confessò di essere stato espulso nel 1924 dal partito massimalista, perché a quel tempo egli voleva la unificazione col Partito Comunista.

Il Luciano, già fiduciario di cellule comuniste, nella perquisizione domiciliare dell'ottobre 1926, fu trovato in possesso di un blocco di tessere personali del Soccorso Rosso internazionale per l'anno 1924 - 1925, di un volume delle delegazioni del 3° congresso mondiale comunista, Mosca giugno - luglio 1921, di 5 volumi di propaganda sulla bolscevizzazione del Partito, ecc.; detto materiale gli fu sequestrato.

Nel dicembre 1925, fu fermato a Palermo mentre partecipava ad un convegno interprovinciale; nel 1926 fu a capo del movimento palermitano e così ebbe contatti coi capeggiatori della organizzazione siculo - calabrese. Nel settembre 1926 ebbe ordine, dal comitato centrale del Partito, di mandare un rappresentante al convegno di Catania e così incaricò il compagno Davì.

Il Davì si disse solo simpatizzante comunista. Il giovedì 13.9.1926 ebbe la visita, a casa, del Luciano, conosciuto quale compagno. Gli comunicò che a Catania doveva quanto prima tenersi una riunione di partito e che perciò egli Davì avrebbe dovuto presenziarvi per rappresentare Palermo e poscia riferire le deliberazioni prese. Il 25 settembre successivo ebbe lire 150 e l'incarico di partire, dallo stesso Luciano: giunto a Catania alle ore 16,00 e presentandosi, secondo le istruzioni ricevute, al chiosco sul piazzale della stazione, tenendo in mano un giornale rosa, fu arrestato.

Il Milinanni, intervenne al congresso comunista di Lione nel 1926, quale rappresentante di Lecce. Al momento dell'arresto non era più iscritto, ma un simpatizzante, essendosi allontanato dal Partito dal luglio 1926. In possesso di abbonamento ferroviario dal 4.8.1926, venne il 25 settembre a Catania per conferire col consorzio agrario; ma sceso dal treno, mentre assieme al Bonelli che conobbe per caso in treno e dal modo di parlare ebbe a constatare che era delle sue stesse idee politiche, stava vicino al chiosco del piazzale della stazione per bere, fu avvicinato dagli agenti di P.S. ed arrestato. Affermò che nulla sapeva della riunione indetta ed alla quale seppe, dopo l'arresto, che doveva intervenire il Davì, il Bonelli ed altri. Si trovava per affari, anzi per ciò da due mesi era in giro per parecchie città, riuscendo a concludere un solo affare.

Il Bonelli affermò che, iscrittosi al Partito Socialista nel 1920, ebbe poi l'« onore » di passare a quello comunista. Doveva intervenire al convegno

del 25.9.1926, a Catania, d'ordine del comitato centrale, per trattare non argomenti relativi alla organizzazione del Soccorso Rosso, ma del movimento sindacalista agrario. Giunto col treno e recandosi verso il posto di ritrovo convenuto, per conoscere l'ora ed il luogo della riunione, ossia verso il chiosco sul piazzale della stazione, venne arrestato.

L'Azzaretto si dichiarò iscritto al Partito fin dalla sua fondazione e di essere l'esponente del gruppo di Marsala, di essere giunto a Catania col treno delle 16,30 per mettersi a contatto con l'Avv. Albanese, come ebbe a dirgli uno sconosciuto trovato alla stazione e col quale si accompagnò, in carrozza, verso l'abitazione dell'Albanese. Però accortosi di essere pedinato dalla Questura, mentre tentava di allontanarsi e di prendere un treno, fu arrestato. Secondo le istruzioni avrebbe dovuto andare al chiosco sul piazzale della stazione e, tenendo in mano un giornale rosa, aspettare un compagno che gli doveva dare notizia dell'ora e del luogo di convegno. Non appena condotto al carcere, scrisse alla propria madre per avvertirla che, nel recarsi al convegno di partito, era stato fermato dalla Questura.

Il Fardella fu a capo di masse, incitandole alla violenza e alla resistenza in numerosi discorsi tenuti alla Camera del Lavoro; mentre disimpegnava le funzioni di commesso nelle R.R. Poste, esplicò sempre deleteria propaganda sovversiva, promosse e capeggiò scioperi. Nel 1924, in conseguenza della sua attività antinazionale fu dichiarato dimesso dall'impiego, nello stesso anno venne denunciato per delitti di incitamento alla rivolta e vilipendio delle Istituzioni, commessi alla Camera del Lavoro; fu però assolto dalla Corte di Assise. Fu candidato a Palermo, nell'agosto 1925, nella lista comunista; nel dicembre 1925, fu fermato mentre partecipava, accompagnando il Liga, alla riunione presieduta dal Grieco. Data la sua pericolosità, venne assegnato al confino per anni 5.

Il Chiappara, iscritto al Partito, fu candidato nelle elezioni di Palermo dell'agosto 1925, quale rappresentante del comunismo; nella riunione di partito del dicembre 1925, presieduta dal Grieco, fu fermato, assieme ad altri compagni, dalla Questura. Fu ammonito per la sua opera sovversiva.

Il Puglisi confessò di essere stato arrestato mentre stava parlando, nel 1925, col Fardella ed altri compagni, però non trattavasi di riunione politica. Negò di avere tentato di organizzare gli edili a scopo di partito, ma solo per ragioni economiche. Fu candidato comunista a Palermo nell'agosto 1925, credendo che la lista fosse operaia e non avesse carattere politico. Intervenne alla riunione presieduta dal Grieco nel dicembre 1925; però, come pure nel 1926, pur essendo iscritto al Partito, mai esplicò attività alcuna.

Il Travia, pur professando idee comuniste, disse di non essere iscritto al Partito. Ammise di essere stato membro della Camera del Lavoro e, nel 1924, di essere stato denunciato per incitamento alla rivolta e per vilipendio alle Istituzioni. Fu sorpreso alla riunione del dicembre 1925 presieduta dal Grieco, alla quale era intervenuto condottovi da persona che non ricorda.

Il Liga, sovversivo cauto, fu sorpreso al convegno del dicembre 1925 presieduto dal Grieco; per la sua attività antinazionale fu sottoposto a diffida dalla P.S..

Il Lupo si dichiarò non iscritto al Partito; la scheda di sottoscrizione per l'invio in Russia di una delegazione di giovani operai e contadini italiani gli fu consegnata dal noto comunista Brunetto prima che partisse per l'America. Perciò senza volerlo conservò il documento, fra le varie carte personali, in casa; e dal sequestro operato, fece generare dei sospetti a suo carico. La Questura invece lo dipinse comunista cauto, ma attivo, senza addebitargli fatti specifici.

Il Napoli, ritenuto dalla P.S. capo della cellula costituitasi nello stabilimento Petri dove lavorava, in una perquisizione eseguita nel luglio 1925 fu trovato in possesso di libri e giornali sovversivi, nonché di due manifesti inneggianti alla ricorrenza del 1° maggio che gli furono sequestrati. Prese parte alla commemorazione dell'8° anniversario della rivoluzione russa, del novembre 1925, con diffusione di manifesti e con esposizione di bandiera rossa, venendo perciò arrestato e denunciato. Gli furono sequestrate 16 copie dei manifesti distribuiti per tutta Palermo.

Da ciò il procedimento a suo carico; egli, però, negò di essere iscritto al Partito; pur professando idee comuniste, è un semplice simpatizzante. Appartenne alla Lega lavoratori in legno, facente capo alla Confederazione Generale del Lavoro e le 16 copie del manifesto rinvenutogli furono a lui date, l'ultimo sabato dell'ottobre 1925, da sconosciuti mentre usciva dal lavoro ed egli le portò a casa senza più curarsene.

Il Rotondo, ritenuto dalla Questura iscritto al gruppo giovanile comunista, mentre egli si disse iscritto alla Lega sindacale dei lavoranti in legno della Confederazione Generale del Lavoro, il 30.4.1924 fu fermato mentre distribuiva manifesti inneggianti al 1° maggio; l'11.5.1925, pure fermato mentre diffondeva stampati di propaganda per il giornale « Avanguardia », organo della federazione giovanile comunista. Nel maggio 1926, fu denunciato per avere preso parte a manifestazione sovversiva con diffusione di stampati ed esposizione di due bandiere rosse con le scritte « W il 1° maggio », « W il Comunismo ». Come elemento di accusa, gli agenti di P.S. che, in data 27.4.1926, lo fermarono e gli affermarono in modo categorico che,

trovarono addosso una scheda di sottoscrizione « pro Unità » ed un gomitolo di spago. Poiché egli promise di rendere edotta la Questura, a tempo, di quanto i compagni avrebbero fatto per il 1° maggio, non essendo stata tenuta ancora la riunione preparatoria, venne rilasciato in libertà. Invece, a manifestazione avvenuta, la Questura comprese di essere stata sorpresa nella buona fede e lo arrestò.

Come elementi specifici di prova a di lui carico, fu prodotto un pezzo di spago, già tratto dal gomitolo trovato addosso al Rotondo nella sera del 27 aprile e corrispondente allo spago usato per appendere le due bandiere rosse. Inoltre diede affermazioni menzognere sull'uso già fatto del gomitolo di spago, venendo appieno smentito dai suoi stessi familiari e dalla perquisizione operata anche nei cassetti di lavoro presso la ditta Duesot.

Nell'agosto 1926, inviò la somma di lire 43 a « l'Unità », raccolta fra compagni di fede. Riguardo le specifiche accuse che riflettono gli accennati reati commessi il 1° maggio e nell'agosto 1926, si dimostrò negativo; per le altre, del maggio 1924 e 1925, dichiarò di nulla ricordare. Sulla propaganda sovversiva del 23.6.1927, fatta scrivendo sul muro della cella, nelle carceri giudiziarie di Roma, la frase « W Lenin », si mantenne recisamente negativo. E di fronte alle dichiarazioni della guardia che assicurò che le frasi devono essere state scritte dal Rotondo, usufruendo della vernice della inferriata, in liquefazione causa i calori estivi, ricordò il fatto che la stessa guardia, nel denunciarlo ai superiori, espresse anche dei dubbi.

Il Lo Porto, ritenuto uno degli attivi del gruppo giovanile, partecipò alle manifestazioni sovversive di Palermo nella ricorrenza dell'1.5.1926, alla esposizione della bandiera rossa di Via Malaspina, alla divulgazione dei manifesti. Nel maggio 1925 fu altresì sorpreso mentre andava incollando materiale stampato alla macchia inneggiante al comunismo. E nella perquisizione operatagli in casa l'1.5.1926, gli agenti rinvennero l'opuscolo « L'organizzazione per cellule del Partito Comunista Italiano » ed un manifesto simile a quelli diffusi in quel giorno e di carattere incendiario. Disse che il manifesto e l'opuscolo gli furono consegnati da un compagno nello stabilimento. Sulle accuse mossegli per l'esposizione della bandiera diede prove difensive smentite e rimastegli sfavorevoli.

Il D'Agostino, dalla Questura dichiarato noto sovversivo, affermò di non essere l'autore degli indirizzi vergati su alcuni manifesti incendiari spediti in pacco, invece le prove a di lui carico furono corroborate da un giudizio peritale calligrafico. Infatti i due periti, pure all'udienza, confermarono il loro giudizio, dimostrando ad evidenza come l'imputato fosse l'autore degli indirizzi.

Nei riguardi del Gennari, in base alle supreme disposizioni che regolano i procedimenti a carico di imputati latitanti, necessita procedere allo stralcio: di guisa che la di lui opera criminosa non può essere considerata nemmeno in rapporto a quella svolta d'accordo con taluni coimputati nel presente procedimento.

Dalla esposta narrativa si evince ad evidenza che anche nella Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata funzionavano in piena efficienza i segretariati interregionali del Partito Comunista. Quello per gli adulti, rappresentato dall'Allegato e l'altro giovanile rappresentato dal Bosi. Era conosciuto per il n. 7 ed agiva in perfetta organizzazione con gli organi centrali direttivi e coi vari fiduciari locali delle singole provincie. Il pericoloso materiale propagandistico veniva recapitato ai rispettivi interessati a mezzo di « corriere », il Bresso, che settimanalmente faceva la « spola » girando tutta l'Italia e cioè esplicando fidata attività presso tutti i vari segretariati interregionali dislocati nel Regno.

Fino al 1926 ebbero a prestare la propria opera criminosa, seguendo fedelmente tutte le direttive del comitato centrale che si era trovato nella necessità di imprimere al movimento sovversivo un maggiore carattere segreto nelle riunioni e clandestino nella divulgazione del materiale propagandistico stampato alla macchia – mantenendosi sempre a contatto, direttamente od indirettamente, anche coi segretari interregionali –, ufficio n. 7 per la Sicilia, Calabria e Basilicata; Albanese, Minacapelli, Vetri, Fanales, Lo Presti e Zuccarello per Catania; Lo Sardo e Fiore per Messina; Luciano e Fardella per Palermo; Montalbano per Girgenti; Bonelli per gli organi centrali del Partito; Azzaretto per Marsala; Milinanni per Lecce. Strumento in mano ai suddetti capeggiatori esplicavano attività cospirativa pure Napoli, Lo Porto, Rotondo, Chiappara, Liga, Travia, Puglisi, Davì, D'Agostino per Palermo; Rossi per Messina; Giudice e Giarusso per Catania.

Tale rispettiva corresponsabilità nella vasta organizzazione sovversiva venne assodata sulle chiare, precise, categoriche confessioni totali o parziali degli imputati, che non possono generare equivoci se subiscono anche postume, naturali ritrattazioni allo scopo di attenuare la propria colpevolezza. Le pure franche e precise testimoniali di specifica accusa, corroborate perfino dalle stesse ammissioni degli imputati, non possono certo essere infirmate da affermazioni, sia pure autorevoli, dei testi di difesa, i quali, in coscienza, non potevano distruggere le emergenze, riflettenti una azione criminosa svolta in modo segreto tale da sfuggire perfino alle indagini investigative, le più accurate, degli organi tutori dell'ordine pubblico. Come dimostrò la Commissione Istruttoria nella sua citata sentenza di rinvio a giudizio, la formazione occulta del Partito Comunista, instaurata nel 1925 allo scopo di compiere una opera delittuosa e di sfuggire altresì al controllo

della Questura, era fondata su una gerarchia bene specializzata e distinta nelle varie cariche, una inflessibile disciplina ed il segreto più assoluto sui nomi dei fiduciari e delle loro residenze, di guisa che gli ordini del comitato centrale esecutivo erano trasmessi agli organi periferici, e cioè alle « cellule » delle officine e dei singoli gruppi di lavoratori, a mezzo di intermediari, dislocati nelle varie zone, i quali ignoravano non solo da chi ricevevano le istruzioni loro fatte pervenire per posta o a mezzo di altri intermediari viaggianti, ma perfino gli stessi destinatari delle istruzioni stesse. Abbandonati i precedenti metodi di propaganda, anche troppo tollerati dalla legge, tutta la organizzazione cospirativa era svolta, con particolare obbiettivo tattico, contro le Forze Armate nazionali, mediante subdolo lavorio propagandistico nelle caserme, mediante movimento giovanile e organizzazione di tipo militare divisa in « cellule », mediante la costituzione di veri e propri reparti d'assalto e di combattimento. In modo che con sistematica, intelligente, velenosa penetrazione negli animi del proletariato venissero segretamente minate le patrie Istituzioni, muovendo con indomito volere contro i Poteri dello Stato per mutare violentemente la forma di Governo ed instaurare, con la guerra civile, la bolscevizzazione sociale.

Il movimento sovversivo, quindi, come emerge da tutto il materiale probatorio in giudiziale sequestro, in questo procedimento e negli altri già definiti da questo Tribunale, organizzato per tutta l'Italia, non rappresenta una normale organizzazione di partito, un regolare movimento a base di semplice propaganda scientifica, per cui si va svolgendo una grande attività sociale alla luce del sole e nell'ambito della legalità, ma è una organizzazione cospirativa tipo militare, divisa « in cellule » che, con segreta deleteria azione, penetra negli animi, mirando a lanciare masse operaie e contadine, inquadrate ed addestrate secondo le esperienze della guerra e delle passate lotte, contro le Forze Armate e contro i Poteri dello Stato. E con la tenace preparazione morale e materiale del proletariato, quando i capi « intelligenti attivi e fattivi » ritengono giunta la opportunità di una improvvisa violenta operazione, con lo sciopero si paralizzano i servizi pubblici e privati più vitali e con la infiltrazione comunista negli organi statali e nelle Forze Armate si realizza la rivoluzione. E con la guerra civile si fa sorgere in armi gli abitanti del Regno per mutare violentemente la forma di Governo, la Costituzione dello Stato, sostituendola col potere dei contadini e degli operai, ossia con la bolscevizzazione nazionale.

E non si può e non si deve pensare che il Partito Comunista nel 1925 e nel 1926 esplicasse, sia pure avendo una rappresentanza parlamentare, la sua attività politica e sociale solo consentita dalla legge e l'opera sua nell'ambito delle leggi stesse e nel campo puramente idealistico ed economico, come vorrebbero fare apparire i difensori, quando si osservi, come si è già rilevato, che lo stesso Albanese lo riconosceva nel periodo di sua intensiva attività, tanto che in uno dei congressi comunisti del 1926, ebbe a sostenere

a proposito della nuova organizzazione del Partito, della formazione in « cellule », ecc., per conseguire la bolscevizzazione, che il Partito Socialista nel 1919 - 1920, quando giunse al suo esperimento pratico, avrebbe potuto fare la rivoluzione e vincerla se fosse stato organizzato per « cellule » e se avesse avuto la tesi di Lenin sui contadini. E deplorando poi la condotta tenuta dal Partito nella occasione del delitto Matteotti, disse che il popolo voleva allora scendere in piazza, ma l'errore fu d'avere aspettato la parola d'ordine da « Amendola », anziché dai dirigenti del comunismo. È cioè l'Albanese, sugli errori e sulle esperienze del passato, tendeva a meglio regolarizzare, in pratica, il moto rivoluzionario dell'avvenire, realizzabile non appena uno dei tantissimi perturbamenti imprevisti si rende d'improvviso manifesto; e mentre trae nell'orgasmo e nella preoccupazione il popolo, assorbendo le attività del Governo, viene a facilitare così il modo, ai sovversivi cospiratori, di svolgere la loro azione di sorpresa.

Il materiale propagandistico incendiario stampato alla macchia e diffuso copiosissimamente per ogni dove fra gli operai, fra i contadini, fra i militari e fra i corpi armati in genere, nelle strade, nelle fabbriche e nelle segrete riunioni, allegato agli atti istruttori, è il solito divulgato per tutta l'Italia: « La Recluta », « La Verità », « l'Unità », ecc., ossia giornali clandestini che contengono frasi incitanti all'odio di classe, denigranti le Istituzioni e l'Esercito, incitanti a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma del Governo, nonché a suscitare la guerra civile, istiganti i soldati a violare il giuramento e i doveri della disciplina, offendenti il primo Ministro, ecc.. Non v'è dubbio, pertanto, che attraverso i mezzi probatori meglio vagliati a dibattimento si è potuto assodare tutte le responsabilità a carico dei vari imputati. Mentre, come emerge dalla stessa esposizione di fatto, per taluni non vi sono molti elementi sufficienti di reità, per altri poi vi è la prova atta per dichiarare l'assoluzione per inesistenza di reato.

Pei responsabili, inoltre, necessita esaminare ed apprezzare l'attività criminosa svolta, in modo diverso e cioè graduarla in quanto che appare indubbio come alcuni di essi abbiano agito con piena conoscenza delle ultime finalità della cospirazione e della guerra civile, mentre altri ne siano stati partecipi in via sussidiaria, facilitando la cospirazione col prestare assistenza ed aiuto durante la medesima, pur non avendo una esatta cognizione delle finalità cui tendevano i capi. Di conseguenza, avuto riguardo alle risultanze, come appare dalla stessa narrativa e dalle stesse considerazioni di fatti, i responsabili devono considerarsi a titolo di correità e di complicità, a sensi e per gli effetti giuridici degli art. 63 e 64 C.P.c..

Il Collegio è d'avviso che siano da considerarsi a titolo di correità: Bosi, Bresso, Allegato, Albanese, Lo Sardo, Fiore, Luciano, Milinanni, Bonelli, Fardella, Zuccarello, Montalbano, Fanales, Vetri, Azzaretto, Minacapelli e Lo Presti.

A titolo di complicità: Rossi, Napoli, Lo Porto, D'Agostino, Rotondo, Chiappara, Liga, Travia, Puglisi, Giudice, Giarusso e Davì.

Ritiene debbano essere assolti da tutti i reati loro ascritti, per inesistenza di reato: Casalaina, Ventura, Militello e Giglio.

Per insufficienza di prove: Oliveri, Buzza, Gulà, Lupo, Verzì, Di Lena ed il Rotondo dal solo reato di propaganda sovversiva di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008.

Per nessuno degli imputati si prospetta l'ipotesi prevista dall'art. 134 u.c., del C.P.c. non essendo intervenuto mai, nei riguardi di chicchessia, atto volontario manifesto che in qualsiasi modo abbia potuto far credere di recedere dal concerto prima che si comunicasse l'esecuzione del delitto e prima che si sia iniziato procedimento.

Per statuire la configurazione giuridica dei delitti commessi, occorre tenere presente il disposto dell'art. 78 C.P.c., ossia che colui che, con un medesimo fatto, viola diverse disposizioni di legge è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave. Ed allora, ne consegue che debbono essere tutti ritenuti colpevoli dei soli delitti puniti dagli art. 134 n. 2, in relazione agli art. 120 e 118 n. 3 C.P.c. e 63-64-252 C.P.c., e cioè di avere concertato per far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato al fine di mutarne violentemente la Costituzione e la forma di Governo ed, altresì, di suscitare la guerra civile. E ciò in quanto, nella fattispecie della rispettiva attività sovversiva, si ravvisano tutti gli estremi oggettivi e soggettivi integranti la figura giuridica dei reati ascritti.

Perciò, valutando l'opera criminosa di ognuno degli imputati in rapporto alle emergenze dibattimentali, tenendo presente che il movimento cospirativo nella Sicilia doveva allora essere meno sviluppato che altrove, e che taluni, come l'Albanese, ebbero a dimostrare un serio pentimento, sia pure tardivo, ritiene equo irrogare le seguenti pene:

Per il delitto di cui all'art. 252 C.P.c.: Bosi ad anni 8; Allegato ad anni 8; Bresso, Lo Sardo, Fiore ad anni 6; Albanese, Milinanni, Bonelli ad anni 5; Luciano, Fardella, Fanales, Vetri ad anni 4; Zuccarello, Montalbano, Azzaretto, Minacapelli e Lo Presti ad anni 3; tutti alla reclusione.

Per il delitto previsto dall'art. 134 n. 2 in relazione agli art. 120 e 118 n. 3 C.P.c.: Bosi, Bresso, Allegato, Albanese, Lo Sardo, Fiore, Milinanni, Bonelli, Fardella, Fanales, Vetri, Azzaretto ad anni 6; Luciano, Zuccarello, Montalbano, Minacapelli e Lo Presti ad anni 4; tutti alla detenzione; ed applicato il beneficio della diminuente della metà pena per lo Zuccarello e per il Montalbano – per le circostanze attenuanti loro concesse –, operando per tutti il cumulo giuridico delle due pene fissato dall'art. 69 n. 2 C.P.c. complessivamente condanna: Bosi ed Allegato ad anni 10; Bresso, Lo Sardo e Fiore ad anni 8; Albanese, Milinanni e Bonelli ad anni 7; Fardella, Fanales e Vetri ad anni 6; Luciano ad anni 5 e mesi 4; Azzaretto ad anni 5;

Minacapelli e Lo Presti ad anni 4 e mesi 4; Zuccarello e Montalbano ad anni 2 e mesi 2; tutti alla reclusione.

Per il delitto di cui all'art. 252 C.P.c.: Rossi, Napoli, D'Agostino, Chiappara, Rotondo ad anni 4; Lo Porto, Liga, Travia, Puglisi, Giarusso, Davì ad anni 3; Giudice ad anni 5; tutti alla reclusione.

Per il delitto previsto dall'art. 134 n. 2 in relazione all'art. 120 e 118 n. 3 C.P.c.: Rossi, Napoli, Lo Porto, D'Agostino, Chiappara, Liga, Travia, Puglisi, Giarusso e Davì ad anni 4; Rotondo ad anni 6 e Giudice ad anni 7; tutti alla detenzione; ed applicata a tutti la diminuente della metà pena per l'art. 64 C.P.c. ed altresì di 1/6 per l'art. 56 C.P.c. (minore età) in favore di Rotondo e di Giarusso, operando il cumulo giuridico, regolato dall'art. 69 n. 2 C.P.c., delle due pene, complessivamente condanna: Rossi, Napoli, D'Agostino, Chiappara ad anni 3; Giudice ad anni 3 e mesi 6; Rotondo ad anni 2 e mesi 6; Lo Porto, Liga, Travia, Puglisi, Davì ad anni 2 e mesi 2; Giarusso ad anni 1 e mesi 9 e giorni 20; tutti alla reclusione.

Per il disposto dell'art. 31 C.P.c. condanna altresì alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Bosi, Allegato, Bresso, Lo Porto, Fiore, Albanese, Milinanni, Bonelli; invece alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della rispettiva pena complessiva fissata: Luciano, Fardella, Fanales, Vetri, Azzaretto, Minacapelli, Lo Presti, Giudice, a sensi degli art. 28 e 39 C.P.c..

Condanna tutti alla vigilanza speciale di P.S. per la durata di anni 3 ed alle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Ordina infine lo stralcio del procedimento penale nei riguardi del latitante Gennari, e che siano confiscate tutte le somme in giudiziale sequestro, concedendo, invece, la restituzione di quelle appartenenti a Bosi e all'Albanese.

P. Q. M.

Visti gli art. 251-247 C.P.c. in relazione all'art. 1 legge 19.7.1894 n. 315, 135 C.P.c. in relazione all'art. 118 n. 3, 126 C.P.c., 2 della legge 19.7.1894 n. 315, 9 della legge 24.12.1925 n. 2263, 63-64-134 n. 2 in relazione all'art. 128 e 118 n. 3-252-13-28-31-36-39-45-56-69 n. 2-78 C.P.c., 485 C.P. Esercito, art. 6 della legge 25.11.1926 n. 2008.

Ordinando lo stralcio del procedimento penale nei riguardi del latitante Gennari, dichiara assolti da tutti i reati ascritti:

Per inesistenza di reato: Casalaina, Giglio, Ventura, Militello.

Per insufficienza di prove: Oliveri, Buzza, Gulà, Lupo, Verzì, Di Lena; ordinando che vengano tutti scarcerati se non detenuti per altra causa.

Per insufficienza di prove, in ordine al solo delitto di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008: il Rotondo.

Ritiene colpevoli di complicità nei delitti loro ascritti: Rossi, Napoli, Lo Porto, D'Agostino, Rotondo, Chiappara, Liga, Travia, Puglisi, Giudice, Giarusso, Davì e come tali, in applicazione dell'art. 78 C.P.c. ed in concorso del beneficio della diminuente concessa dall'art. 64 C.P.c. e dalla minore età per Rotondo e per Giarusso, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna, pei delitti di cui agli art. 134 n. 2 in relazione agli art. 118 n. 3 e 120 e art. 252 C.P.c., Rossi, Napoli, D'Agostino, Chiappara ad anni 3 di reclusione; Giudice ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; Rotondo ad anni 2 e mesi 6 di reclusione; Lo Porto, Liga, Travia, Puglisi, Davì ad anni 2 e mesi 2 di reclusione; Giarusso ad anni 1, mesi 9 e giorni 20 di reclusione.

Dichiara invece colpevoli di correità nei delitti loro ascritti Bosi, Bresso, Allegato, Albanese, Lo Sardo, Fiore, Luciano, Milinanni, Bonelli, Fardella, Zuccarello, Montalbano, Fanales, Vetri, Azzaretto, Minacapelli, Lo Presti, ed in applicazione dell'art. 78 C.P.c., nonché in concorso del beneficio dell'art. 6 della legge 25.11.1926 n. 2008 per i soli Montalbano e Zuccarello, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente, condanna pei delitti di cui agli art. 134 n. 2 in relazione all'art. 118 n. 3, 120 e 252 C.P.c.: Bosi ed Allegato ad anni 10 di reclusione, Bresso, Lo Sardo e Fiore ad anni 8 di reclusione, Albanese, Milinanni e Bonelli ad anni 7 di reclusione, Fardella, Fanales e Vetri ad anni 6 di reclusione, Luciano ad anni 5 e mesi 4 di reclusione, Azzaretto ad anni 5 di reclusione, Minacapelli e Lo Presti ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, Zuccarello e Montalbano ad anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Condanna tutti inoltre a 3 anni di vigilanza speciale di P.S., al pagamento in solido delle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge.

Ordina infine la confisca delle somme in giudiziale sequestro ed appartenenti a Bresso, Bonelli e Milinanni, restituendosi quelle appartenenti a Bosi e all'Albanese.

Roma, 17.3.1928 - Anno VI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Ilio Bosi: usufruisce dei condoni concessi con il R.D. 1.1.1930 n. 1 e con il R.D. 5.11.1932 n. 1403.
Detenuto dal 24.6.1927 al 14.11.1932.
Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 20 giorni.

Giovanni Bresso: usufruisce dei condoni concessi con il R.D. 1.1.1930 n. 1 e con il R.D. 5.11.1932 n. 1403.
Detenuto dal 24.1.1926 al 12.11.1932.
Pena espiata: 6 anni, 9 mesi e 18 giorni.
A seguito del rifiuto del Bresso una istanza di grazia inoltrata dal padre il 29.6.1928, non viene istruita.
Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Bresso il 21.5.1931 viene respinta il 26.9.1931.

Luigi Allegato: usufruisce dei condoni elargiti con il R.D. 1.1.1930 n. 1 e con il R.D. 5.11.1932 n. 1403.
Detenuto dal 24.6.1926 al 12.11.1932.
Pena espiata: 6 anni, 4 mesi e 18 giorni.

Giovanni Albanese: vengono inoltrate varie istanze di grazia. L'ultima, inoltrata personalmente dall'Albanese, viene accolta per il diretto intervento del Capo del Governo. La grazia, condizionata, viene concessa con R.D. 19.5.1930.
Detenuto dal 17.11.1926 al 28.5.1930.
Pena espiata: 3 anni, 6 mesi e 11 giorni.

Benedetto Zuccarello: tratto in arresto il 30.1.1927 e scarcerato, per fine pena, il 30.3.1929.

Emanuele Giudice: usufruisce del condono di cui al R.D. 1.1.1930 n. 1.
Detenuto dal 26.4.1926 al 19.3.1930.
Pena espiata: 3 anni, 10 mesi e 21 giorni.

Pasquale Vetri: usufruisce del condono di cui al R.D. 1.1.1930 n. 1.
Detenuto dal 17.11.1926 al 13.7.1932.
Pena espiata: 5 anni, 7 mesi e 26 giorni.
A seguito del rifiuto del Vetri una istanza di grazia, inoltrata dal padre il 3.6.1930, non viene istruita.

Calogero Minacapelli: usufruisce del condono di cui al R.D. 1.1.1930 n. 1.
Detenuto dal 20.11.1926 al 19.11.1930.
Pena espiata: 3 anni, 11 mesi e 29 giorni.
Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Minacapelli il 5.2.1929, viene respinta il 7.5.1929.

G. Battista Fanales: usufruisce del condono di cui al R.D. 1.1.1930 n. 1.
Detenuto dal 20.11.1926 al 16.7.1932.
Pena espiata: 5 anni, 7 mesi e 26 giorni.
Venuto a conoscenza che i familiari avevano inoltrato una istanza di grazia, dichiara con lettera del 28.7.1930, indirizzata al Direttore della Casa

Penale di Firenze, che « non avrebbe mai accettato un atto di clemenza ad personam ».

Concetto Lo Presti: usufruisce del condono di cui al R.D. 1.1.1930 n. 1.
Detenuto dal 20.11.1926 al 19.11.1930.
Pena espiata: 3 anni, 11 mesi e 29 giorni.

Francesco Lo Sardo: detenuto dal 19.11.1926 e deceduto nel carcere di Poggioreale di Napoli il 30.5.1931.
Il 6.11.1930 la moglie del Lo Sardo inoltra una istanza di grazia, chiedendo il condono condizionale della residua pena da espiare. Il Lo Sardo non si associa alla richiesta inoltrata dalla moglie e si limita a chiedere « una commutazione della pena ». Istanza respinta il 6.2.1931.

Aldo Rossi: tratto in arresto il 17.11.1926 e scarcerato, per fine pena, il 16.11.1929.

Umberto Fiore: usufruisce del condono di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403.
Detenuto dal 19.11.1926 al 10.11.1932.
Pena espiata: 5 anni, 11 mesi e 21 giorni.

Antonio Milinanni: detenuto dal 25.9.1926 al 5.1.1932.
Pena espiata: 5 anni, 3 mesi e 10 giorni.
Istanze di grazia inoltrate il 13.8.1929 e nel maggio del 1930 vengono respinte il 30.1.1929 e il 21.10.1930. Una terza istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Milinanni al Capo del Governo il 12.10.1931, viene accolta. Con D.R. di grazia del 31.12.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.

Gino Bonelli: usufruisce del condono di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403.
Detenuto dal 25.9.1926 al 10.11.1932.
Pena espiata: 6 anni, 1 mese e 15 giorni.

Vincenzo Azzaretto: tratto in arresto il 25.9.1926 e scarcerato, per fine pena, il 22.5.1931.

Francesco Davì: tratto in arresto il 25.9.1926 e scarcerato, per fine pena, il 22.5.1931.

Edoardo Luciano: usufruisce del condono concesso con D.R. di grazia del 2.10.1930. Istanza di grazia inoltrata personalmente dal Luciano.
Detenuto dal 26.9.1926 all'11.10.1930.
Pena espiata: 4 anni e 15 giorni.

Giuseppe Giarusso: tratto in arresto il 16.2.1928 e scarcerato, per fine pena, il 20.1.1929.

Giuseppe Montalbano: tratto in arresto il 5.4.1927 e scarcerato, per fine pena, il 3.6.1929.

Gioacchino Liga: a seguito di istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Liga, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare con D.R. di grazia del 14.2.1929.
Detenuto dal 13.4.1927 al 23.2.1929.
Pena espiata: 1 anno, 10 mesi e 10 giorni.

Francesco Travia: tratto in arresto il 12.4.1927 e scarcerato, per fine pena, il 10.6.1929.

Ignazio Puglisi: a seguito di istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Puglisi, viene concesso, con D.R. di grazia del 14.2.1929, il condono condizionale della residua pena da espiare.
Detenuto dal 13.4.1927 al 20.2.1929.
Pena espiata: 1 anno, 10 mesi e 17 giorni.

Simone Fardella: una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Fardella, viene accolta.
Pertanto con D.R. di grazia del 10.7.1930 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.
Detenuto dal 6.4.1927 al 20.7.1930.
Pena espiata: 3 anni, 3 mesi e 14 giorni.

Salvatore Chiappara: usufruisce del condono di cui al R.D. 1.1.1930 n. 1.
Detenuto dal 12.4.1927 al 19.3.1930.
Pena espiata: 2 anni, 11 mesi e 7 giorni.
Una istanza di grazia, inoltrata dalla madre del Chiappara il 9.9.1929, non viene istruita perché il Chiappara si oppone all'inoltro dell'istanza.

Filippo Napoli: tratto in arresto l'8.11.1925 e scarcerato, per fine pena, il 12.1.1930.

Gaspare Rotondo: tratto in arresto il 13.4.1927 e scarcerato, per fine pena, il 29.9.1929.

Francesco Lo Porto: una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Lo Porto, viene accolta.
Con D.R. di grazia del 28.1.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.
Detenuto dall'1.5.1926 all'1.2.1929.
Pena espiata: 2 anni e 9 mesi.

Giuseppe D'Agostino: a seguito di istanza di grazia, inoltrata personalmente dal D'Agostino, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare con D.R. di grazia dell'11.3.1929.
Detenuto dal 9.11.1926 al 19.3.1929.
Pena espiata: 2 anni, 4 mesi e 10 giorni.

Il T.S.D.S., con Ordinanza emessa in data 20.12.1941, dichiara la estinzione delle incapacità giuridiche derivanti a Salvatore Oliveri dalla sentenza di assoluzione per insufficienza di prove emessa nei suoi confronti il 17.3.1928.

Una richiesta di annullamento della sopratrascritta sentenza, inoltrata dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159, viene respinta dalla 2ª Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 4.2.1946.

La richiesta venne respinta perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza del T.S.D.S. venne emessa in base alle disposizioni contenute nel codice penale del 1889 e non a seguito di disposizioni emanate a tutela delle Istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Un ricorso inoltrato da Gino Bonelli viene respinto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza emessa in data 14.2.1951.

In sede di revisione speciale, prevista dal D.L.L. 5.10.1944 n. 316, la Corte di Appello di Catania con sentenza emessa in data 13.3.1954 assolve, perché i fatti loro addebitati non costituiscono reati, tutti gli imputati, compresi coloro che vennero assolti per insufficienza di prove dal T.S.D.S., con la sentenza emessa il 17.3.1928.

Con la stessa sentenza la predetta Corte di Appello dichiara non colpevoli gli imputati deceduti alla data del 13.3.1954 e precisamente Benedetto Zuccarello, Giuseppe Gulà, Nicolò Lupo e Francesco Lo Sardo.

Nei confronti del latitante Gennari Egidio il T.S.D.S., con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 5.9.1941, dichiara estinti per prescrizione i reati addebitatigli e ordina la revoca del mandato di cattura (vedi anche il volume relativo alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 », pag. 463).